



COMUNE DI GISSI

Provincia di Chieti

UFFICIO DEL SINDACO

COPIA

ORDINANZA N. 14 DEL 05-05-2020

OGGETTO: RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-2019”*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

RICHIAMATI i decreti e le ordinanze ministeriali recanti le disposizioni attuative per il contenimento e la gestione dell'emergenza sanitaria in atto;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 12 del 23 marzo 2020 con cui, al fine di ridurre i contatti sociali e le possibili fonti di contagio, si disponeva quale misura precauzionale la chiusura del cimitero comunale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, con cui sono state adottate nuove misure con efficacia dal 3 maggio 2020 fino al 17 maggio 2020;

VISTO, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. i), a norma del quale *«sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente*

all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro»;

VISTA l'Ordinanza n. 50 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale alla cui stregua *«i Sindaci, con proprie ordinanze, sono autorizzati a disciplinare le aperture dei cimiteri nel rispetto delle disposizioni in materia di distanziamento sociale»;*

VISTA altresì l'Ordinanza n. 54 del 3 maggio 2020 del Presidente della Regione Abruzzo, ove si stabilisce che *“tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute - per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento - ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali”;*

CONSIDERATO di poter autorizzare la riapertura del cimitero comunale tenuto conto del limitato afflusso di persone che ordinariamente si registra in tale luogo, nonché delle dimensioni e degli spazi a disposizione;

RITENUTO comunque necessario, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni emanate dal Governo e dalla Regione in materia di distanziamento sociale ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, emanare specifiche prescrizioni per l'accesso al cimitero comunale;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 riguardante le competenze in carico al Sindaco, con particolare riferimento al comma 4, a norma del quale: *“4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”;*

VISTA la competenza del Sindaco quale autorità sanitaria locale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge n. 833/1978;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, qui da intendersi integralmente riportate, la riapertura del cimitero comunale a partire dal 5 maggio e sino a nuove disposizioni, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'ingresso al cimitero è consentito solo ai soggetti muniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) correttamente indossati e con l'osservanza della distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro;
- la permanenza nell'area cimiteriale è consentita per un massimo di trenta minuti;
- è fatto assoluto divieto di assembramenti tra persone anche se familiari stretti o parenti;
- la presenza alle cerimonie funebri è consentita esclusivamente ai congiunti, limitatamente ad un massimo di 15 persone e con l'osservanza della distanza interpersonale di sicurezza di almeno 1 metro.

DISPONE

- di incaricare i competenti organi della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza, la cui violazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge;
- che copia del presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
al Comando Stazione dei Carabinieri di Gissi;
alla Polizia Locale;

INFORMA

- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo entro sessanta giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

IL SINDACO
(F.to AVV. AGOSTINO CHIEFFO)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio dal 06-05-2020 al 21-05-2020, n. 195 del registro.

Lì 06-05-2020

Il Responsabile del Procedimento
(F.to GIANPIERO DEVILLANOVA)

Copia conforme all'originale.

Lì

Il Responsabile del Procedimento